

**COMUNE DI VALCHIUSA**  
*Città Metropolitana di Torino*

Sede: Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa  
Tel. 0125.783141 - Fax 0125.783320

**COMUNE DI  
VALCHIUSA:** SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

**OGGETTO:** SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA  
POSTAZIONI ANPR E CCTV

**ALLEGATO**

**A**

**RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO ESECUTIVO**

R.U.P.: geom. Mara Guaita

Progettista: ing. Mario Frara

Redatto da: ing. Mario Frara

**EDIZIONE:** Novembre 2021

## Sommario

PREAMBOLO .....	3
NOTA SULLA PRIVACY.....	3
DESCRIZIONE DEI LAVORI .....	7
CARATTERISTICHE TECNICHE.....	9
ADEMPIENZE DEL FORNITORE.....	10
OBIETTIVI GENERALI DEL SISTEMA.....	10

## PREAMBOLO

Il comune di Valchiusa, costituito il 1° gennaio 2019 mediante fusione dei comuni di Meugliano, Vico Canavese e Trausella, costituisce una delle venti fusioni di comuni in Piemonte.

L'amministrazione desidera dotare, il vasto territorio comunale che si è venuto a formare, di un sistema di videosorveglianza urbana (SVU) con 7 postazioni dotate complessivamente di 14 Telecamere CCTV di contesto e 7 telecamere ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) con funzionalità evolute di lettura targhe.

Con questo intervento il Comune intende rispondere alla necessità di sicurezza della cittadinanza, cogliendo l'opportunità di finanziamento rappresentata dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, a giungere all'ultimo Decreto dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emesso il 9 ottobre 2021.

La presente Relazione Generale è quindi parte integrante del Progetto Esecutivo per la fornitura, la realizzazione, configurazione e manutenzione del suddetto SVU, come richiesto per l'ammissione al finanziamento.

Il sistema di videosorveglianza progettato, di livello professionale, costituisce un supporto alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed in particolare alla Polizia Locale per la rilevazione di atti vandalici, criminosi ed infrazioni stradali. E' caratterizzato da elevate prestazioni, affidabilità e flessibilità tali da consentire all'Amministrazione la salvaguardia e sicurezza dell'investimento consentendo ampliamenti dei punti di ripresa, sia come numero sia come tipologia, consentendo in futuro di integrare ed ampliare l'esistente, secondo le necessità, senza nulla sostituire.

Le considerazioni che hanno portato l'Amministrazione alla decisione di investire con una cospicua quota di cofinanziamento in un sistema evoluto di videosorveglianza urbana hanno preso spunto da due richieste:

- le richieste della cittadinanza di un più elevato livello di sicurezza, sia nella tutela del patrimonio pubblico, sia come deterrente per tutela della proprietà privata;
- supporto alla Polizia Locale e le Forze dell'Ordine nel contrasto e repressione verso gli atti di vandalismo, la microcriminalità e le violazioni delle norme regolamentari, soprattutto del Codice della Strada.

Il progetto prevede l'allestimento di una rete radio di trasporto a larga banda con frequenze non licenziate, una centrale di gestione o Control Room presso la sede della Polizia Locale e la remotizzazione della visualizzazione delle telecamere presso la caserma dei Carabinieri.

## NOTA SULLA PRIVACY

La protezione dei dati personali nell'utilizzo degli impianti e sistemi di videosorveglianza è tutelata dal Garante con le disposizioni di carattere generale in materia dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010).

A tale proposito il provvedimento dedica un apposito capitolo alla sicurezza urbana, sulla scorta delle previsioni di cui all'art.6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n.38 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" disciplinando la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti:

- Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice (intendendo per Codice il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") nel provvedimento del 2004 e riportato in Fig.1.

Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza fosse collegato con le forze di polizia, deve essere utilizzato il modello riportato in Fig.2. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



Fig. 1 – Videosorveglianza non collegata alle Forze di Polizia      Fig. 2 – Videosorveglianza collegata alle Forze di Polizia

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi:

- a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma

anzi rafforzati, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b). Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'ideale informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati come ad es. alla eventuale registrazione di immagini che possano ricondurre all'individuazione di convinzioni religiose e filosofiche, alle origini razziali ed etniche, allo stato di salute e agli orientamenti sessuali delle persone eventualmente riprese con i sistemi di videosorveglianza.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

- a) Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su un principio di finalità e liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.
- b) Ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).
- c) L'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi

particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).  
Tabella. 1

## PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

<b>Provvedimento generale 8 Aprile 2010</b>	Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
<b>Profilo Generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone.</li> <li>➤ Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli (anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle F.P.</li> <li>➤ Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il termine previsto (una settimana per le F.P.).</li> </ul>
<b>Profili di interesse per le Forze di Polizia</b>	Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di videosorveglianza effettuate dalle F.P. per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo, il trattamento e la conservazione dei dati per esigenze investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
<b>Informativa</b>	I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati siano collegati alle F.P. è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
<b>Conservazione Dati</b>	Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
<b>Sicurezza urbana</b>	I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
<b>Sistemi integrati</b>	Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate (società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligate specifiche misure di sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare del Garante.
<b>Sistemi intelligenti</b>	Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (« <i>motion detection</i> ») è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

<b>Violazioni del Codice della Strada</b>	Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie/ video attestanti l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
<b>Deposito rifiuti</b>	E' lecito l'utilizzo di telecamere per controllare scariche di sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.
<b>Luoghi di lavoro</b>	Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E' vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri luoghi di lavoro.
<b>Ospedali e luoghi di cura</b>	Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato ed ai familiari dei ricoverati.
<b>Istituti scolastici</b>	E' ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
<b>Trasporto pubblico e Taxi</b>	E' lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
<b>Web cam a scopo turistico</b>	La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
<b>Soggetti privati</b>	A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza dei lavoro, si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle restrizioni indicate dal Garante.

Per maggiori dettagli si rinvia al *"Provvedimento in materia di Videosorveglianza"* emesso dal Garante per la Protezione dei dati Personali edizione ottobre 2010 scaricabile dal sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

## DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto consiste nella realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana del comune di Valchiusa nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.

Il progetto complessivo è composto da 7 postazioni, con funzionalità sia di contesto ad alta definizione CCTV, sia di lettura targhe ANPR.

Le postazioni delle telecamere e la loro tipologia ed i relativi link radio sono riportate in tabella 2, mentre in figura 3 le postazioni sono evidenziate in modalità grafica.

Tutte le telecamere comunicheranno i dati alla centrale operativa, ubicata presso la sede della Polizia Locale nell'edificio municipale (sito 01).

I dati raccolti dal sistema di videosorveglianza non saranno quindi interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati né resi accessibili da altre periferiche.

L'accesso alla centrale operativa sarà consentito esclusivamente al personale incaricato dei servizi rientranti nei compiti istituzionali ed al personale addetto alla manutenzione dell'impianto ed alla pulizia dei locali. Il progetto prevede un'informativa agli interessati che si trovino in una zona video sorvegliata, ove verrà effettuata la registrazione delle immagini, da attuarsi mediante cartelli segnalatori.

La fornitura prevede:

- l'installazione, nelle postazioni indicate, di punti di ripresa connesse a link radio a larga banda per la trasmissione dei flussi video digitali (protocollo IP su Ethernet) verso la Control Room (CR – sede della Polizia Locale - sito 01). A tale scopo è previsto, tra l'altro, un link di dorsale microonde alla frequenza di 24GHz tra il Municipio di Valchiusa in Largo Gillio e l'ex Municipio di Trausella.
- Utilizzo delle tubazioni dell'Illuminazione comunale per la posa di cavi di alimentazione elettrica, da collegare in quadro elettrico comunale, a monte dell'interruttore crepuscolare astronomico, con

apposito interruttore differenziale e magnetotermico.

- Richiesta ad e-Distribuzione (eD) di allaccio contatori energia elettrica in 3 siti ove non è possibile alimentare diversamente le postazioni di ripresa. I costi per attivazione di nuovo contatore Enel BT 220Vac-1.5kW (contributi Una Tantum di importo base, quota allaccio, quota potenza, quota fissa di legge e canone) sono inseriti nel Quadro Economico sotto la voce "Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze con sottoservizi", mentre i canoni saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
- L'allestimento all'interno della centrale operativa della Polizia Locale, di server, monitor, software, sistema di registrazione, gruppo di continuità, necessarie al corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;

Dovranno essere prodotti dall'Appaltatore:

- gli schemi di funzionamento dell'impianto;
- i manuali d'uso e di manutenzione delle apparecchiature;
- i manuali dei moduli software;
- le certificazioni richieste da norme di legge;

Per assicurare le migliori soluzioni tecniche e garantire la massima funzionalità del sistema di videosorveglianza, la verifica di dettaglio delle soluzioni impiantistiche da adottare verrà definita con sopralluogo congiunto, per ogni sito, dall'Appaltatore e Direzione Lavori. Essendo un Appalto a misura, i lavori verranno liquidati sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari facente parte del Progetto Esecutivo.

In fase di offerta il concorrente ha la facoltà, in opzione, di includere nel prezzo offerto un periodo di manutenzione di 12 mesi. Tale proposta da un lato contribuirà ad elevare il valore tecnico della offerta del concorrente, dall'altro impegna il concorrente a rispettare le modalità e gli SLA previsti nel CSA-DP.




Figura 3: postazioni di videosorveglianza CCTV + ANPR

Tabella 2: tipologia, denominazione e locazione dei siti di videosorveglianza e relativi link radio

DESCRIZIONE DEL SITO	FUNZIONE CCTV ANPR	Longitudine [°]	Latitudine [°]	Altitudine SLM [m]	Lunghezza del Link [m]
01-Municipio di Valchiusa - Largo Gillio, 1	CTR ROOM	7°46'45,8"E	45°29'39,23"N	748	<b>1245,730</b>
09-Ex Municipio di Trausella	RILANCIO	7°45'52.16"E	45°29'24.83"N	666	
01-Municipio di Valchiusa - Largo Gillio, 1	CTR ROOM	7°46'45,8"E	45°29'39,23"N	748	<b>638,409</b>
07-Vico Canavese - Via Castello	1 1	7°47'14,82"E	45°29'42,07"N	822	
01-Municipio di Valchiusa - Largo Gillio, 1	CTR ROOM	7°46'45,8"E	45°29'39,23"N	748	<b>3091,458</b>
06-Inverso - Via della Chiesa 1-75	2 1	7°44'25.22"E	45°29'57.01"N	764	
09-Ex Municipio di Trausella	RILANCIO	7°45'52.16"E	45°29'24.83"N	666	<b>244,450</b>
02-Trausella via Rueglio	2 1	7°46'2.03"E	45°29'21.01"N	651	
09-Ex Municipio di Trausella	RILANCIO	7°45'52.16"E	45°29'24.83"N	666	<b>1685,254</b>
05-Meugliano Reg. Prè - SP64	2 1	7°46'58.15"E	45°28'55.88"N	630	
09-Ex Municipio di Trausella	RILANCIO	7°45'52.16"E	45°29'24.83"N	666	<b>1127,021</b>
10-Ex Municipio di Meugliano	RILANCIO	7°46'44.22"E	45°29'24.32"N	685	
06-Inverso - Via della Chiesa 1-75	2 1	7°44'25.22"E	45°29'57.01"N	764	<b>3498,780</b>
08-Vico Canavese - SP66		7°47'3.01"E	45°29'32.35"N	730	
06-Inverso - Via della Chiesa 1-75	2 1	7°44'25.22"E	45°29'57.01"N	764	<b>2231,485</b>
03-Drusacco - Via Monte Marzo 64	2 1	7°46'7.64"E	45°29'48.66"N	740	
10-Ex Municipio di Meugliano	RILANCIO	7°46'44.22"E	45°29'24.32"N	685	<b>29,553</b>
04-Meugliano - Strada Provinciale 64	3 1	7°46'45.37"E	45°29'23.82"N	681	
08-Vico Canavese - SP66	2 1	7°47'3.01"E	45°29'32.35"N	730	<b>52,864</b>
11-Stazione Carabinieri Vico Canavese SP66	REMOTE	7°47'1.04"E	45°29'31.34"N	732	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sistema di videosorveglianza che si intende adottare dovrà essere conforme agli indirizzi del mercato ed alle soluzioni tecniche più avanzate. Dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche funzionali:

- gli apparati dovranno essere dotati di certificazione attestanti la conformità alle leggi e alle normative europee vigenti (ad esempio: immissione sul mercato, marcatura CE, notifica ai sensi della direttiva 99/5/CEE per le apparecchiature radio), in particolare dovranno soddisfare, come richiamato in precedenza, ai requisiti nazionali richiesti dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” emanato il 29/04/2004 e s.m.i, compresa quella di aprile 2010, dal Garante per la protezione dei dati personali;
- il sistema dovrà garantire nel tempo il costante mantenimento della qualità del segnale video, anche al variare delle condizioni atmosferiche e ambientali; in particolare, tutte le apparecchiature installate in campo aperto dovranno essere alloggiare in custodie climatizzate, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema anche per temperature inferiori allo 0°C, e con un adeguato grado di protezione IP;
- espandibilità: i criteri adottati nella realizzazione dovranno essere aperti all’implementazione con nuove tecnologie, all’incremento dei punti di ripresa su rete con protocollo IP e ai futuri sviluppi in materia di controllo del traffico e lettura delle targhe ANPR (almeno ulteriori 15 postazioni). A questo scopo verranno privilegiate soluzioni di modularità e programmabilità delle apparecchiature;
- omogeneità: tutte le apparecchiature e le soluzioni adottate dovranno essere il più possibile omogenee per tipologia, interfaccia utente e specializzazione e qualità di ripresa.
- scalabilità prevedendo l’installazione di apparecchiature in grado di adeguarsi a nuovi standard video e di comunicazione.
- Qualità e norme per la fornitura: Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, nuovi originali e verificati preventivamente dal Corpo di Polizia Locale prima della loro installazione, oltre alla verifica in accettazione da parte della Direzione Lavori.

## ADEMPIENZE DEL FORNITORE

Il fornitore rilascerà al Comando della Polizia Locale la dichiarazione di conformità del sistema di videosorveglianza e dell'installazione. Qualora le telecamere non risultassero conformi alle normative vigenti, o non venissero rilasciate le dichiarazioni di cui sopra, la Direzione Lavori rifiuterà il materiale in fornitura o già fornito, provvedendo all'acquisto presso altra Ditta specializzata e addebitando il maggiore onere sostenuto alla Ditta inadempiente, fatte salve dimostrate e giustificate cause di indisponibilità del prodotto o della soluzione tecnica specifica.

Qualsiasi guasto e difetto che dovesse emergere ed imputabili ai prodotti e/o al montaggio e posa in opera non eseguita correttamente dovranno essere risolti senza poter richiedere all'Amministrazione comunale alcun onere aggiuntivo.

## OBIETTIVI GENERALI DEL SISTEMA

Ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di monitoraggio delle zone:

- Registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, su preset variabile di telecamera, in formato digitale, delle riprese relative alle zone individuate;
- Postazione di videosorveglianza principale, presso la sede della Polizia Locale del Comune di Valchiusa, con possibilità di essere replicata presso il la Caserma dei Carabinieri sulla SP66, per la visione in tempo reale delle immagini riprese;
- Le immagini registrate dovranno essere facilmente utilizzabili e gestibili anche per quanto riguarda il trasporto su strumentazione in grado di visualizzare il contenuto in sicurezza;
- Il supporto di registrazione dovrà avere una autonomia di 7 e non più di 7 giorni (con cancellazione automatica in forma ciclica) senza margini in difetto;
- Le immagini registrate dovranno poter essere visualizzate sia singolarmente (immagine per immagine), sia tramite applicazione che consenta la visualizzazione del filmato;
- Deve essere garantita ed inclusa in fornitura la possibilità di stampa dell'immagine su normali stampanti, con dati di riferimento;
- La ricerca dell'immagine deve essere semplice da richiamare, grafica e basata sulla cronologia;
- Le classi di rete di trasporto della videosorveglianza, per sicurezza, dovranno essere diverse da quelle delle LAN comunali ed inoltre dovranno essere garantiti i massimi livelli di sicurezza, sia per la LAN interna sia per la WAN comunale.
- Tutte le operazioni di installazione e regolazione delle telecamere dovranno essere effettuate dalla ditta appaltatrice, rispettando le norme inerenti la tutela della "privacy".